

“Diritto alla portabilità”

A cura di:

Rossella Muià

Enrica Rivelli

Dottori Commercialisti



POLITECNICO DI TORINO

22 novembre 2019



Cos'è la portabilità?

La portabilità dei dati permette agli interessati di ottenere e riutilizzare i propri dati per i «propri» scopi ed attraverso servizi diversi, facilitando la circolazione dei dati stessi, ed anche il trasferimento da un ambiente informatico ad un altro, senza impedimenti



Dati personali + Dati non personali



GDPR (reg. 679/16)

Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)



Articolo 20
Diritto alla portabilità dei dati

In applicazione dal
25/05/2018

+

Reg. UE 2018/1807

REGOLAMENTO relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea



Articolo 6
Portabilità dei dati

In applicazione dal
29/05/2019



Obiettivo: scambiarsi i dati nella UE

La Commissione europea si era prefissata di elaborare, entro l'autunno del 2017 una proposta legislativa su un quadro di cooperazione in materia di libero flusso dei dati all'interno dell'UE che tenesse conto di:

1. principio della libera circolazione dei dati all'interno dell'UE => Reg. (UE) 679/16 e Reg. UE 2018/1807
2. principio della portabilità dei dati non personali anche nei casi di cambio di fornitori di servizi alle imprese (ad esempio i fornitori di servizi di cloud computing) => Reg. (UE) 2018/1807

Sulla **portabilità dei dati** i fornitori di servizi cloud dovrebbero smettere il c.d. «vendor lock-in» ovvero il rendere difficoltoso il passaggio ad altro provider per gli utenti.

"Costruire un'economia europea dei dati"



Diritto alla portabilità dei dati personali. Art. 20 GDPR

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del par. 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

Condizioni per le quali è previsto il diritto alla portabilità

1. I dati personali devono essere trattati con strumenti automatizzati (no archivio cartaceo)

Base di liceità: consenso o contratto

2. I dati personali devono riguardare l'interessato ed essere quelli da lui forniti

I dati derivati o dedotti da informazioni fornite dall'interessato non sono comprese nel diritto alla portabilità (sono creati dal titolare)

3. l'esercizio del diritto alla portabilità non deve ledere i diritti e le libertà altrui

Se nei dati trasferiti su richiesta dell'interessato vi sono anche dati pers. di altre persone fisiche, il nuovo titolare dovrebbe trattare tali dati solo in presenza di un'idonea base di liceità



Diritto alla portabilità dei dati personali. Art. 20 GDPR

1. L'interessato ha il **diritto di ricevere in un formato strutturato**, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

- a) **il trattamento si basi sul consenso** (ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a), o dell'art. 9, par. 2, lett. a), **o su un contratto** ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b); e
- b) **il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.**



Regolamento (UE) 2018/1807 relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea

La portabilità dei dati senza impedimenti è uno degli elementi fondamentali che agevolano la scelta degli utenti e stimolano la concorrenza effettiva nei mercati dei servizi di trattamento di dati.

Perché possano trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che gli utenti professionali siano in grado di compiere scelte informate e di confrontare facilmente i singoli elementi dei servizi di trattamento di dati offerti nel mercato interno, anche sotto il profilo delle clausole e condizioni contrattuali di portabilità dei dati al termine del contratto.

Per mantenere il passo con la potenziale innovazione del mercato e tener conto dell'esperienza e delle competenze dei fornitori di servizi e degli utenti professionali di servizi di trattamento di dati, le informazioni dettagliate e i requisiti operativi per la portabilità dei dati dovrebbero essere definiti dagli operatori del mercato mediante autoregolamentazione, incoraggiati, agevolati e controllati dalla Commissione, in forma di codici di condotta dell'Unione che potrebbero contemplare clausole e condizioni contrattuali tipo.



Portabilità nei dati non personali: art. 6

1. La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell'Unione (**«codici di condotta»**), al fine di contribuire a un'economia dei dati competitiva basata sui principi della trasparenza e dell'interoperabilità e nell'ambito della quale si tenga debitamente conto degli standard aperti, contemplando, tra l'altro, gli aspetti seguenti:

a) le migliori prassi per agevolare il cambio di fornitore di servizi e la portabilità dei dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile elettronicamente, anche in formati standard aperti ove necessario o richiesto dal fornitore di servizi che riceve i dati;

b) gli obblighi d'informazione minimi per garantire che gli utenti professionali ricevano informazioni sufficientemente dettagliate, chiare e trasparenti prima della conclusione di un contratto di trattamento di dati, per quanto riguarda le procedure e i requisiti tecnici, i tempi e gli oneri applicati nel caso in cui un utente professionale intenda cambiare fornitore di servizi o ritrasferire i dati nei propri sistemi informatici;

c) gli approcci in materia di sistemi di certificazione che agevolano il confronto di prodotti e servizi di trattamento dei dati per gli utenti professionali, tenendo conto delle norme consolidate a livello nazionale o internazionale che agevolano la comparabilità di tali prodotti e servizi. Tali approcci possono includere, tra l'altro, la gestione della qualità, la gestione della sicurezza delle informazioni, la gestione della continuità operativa e la gestione ambientale.

d) tabelle di marcia in materia di comunicazione, con un approccio multidisciplinare volto a sensibilizzare i portatori di interessi a proposito dei codici di condotta.



Portabilità nei dati non personali: art. 6

2. La Commissione provvede affinché i codici di condotta siano elaborati in stretta cooperazione con tutti i portatori di interesse, tra cui le associazioni di PMI e start-up, gli utenti e i fornitori di servizi cloud.
3. La Commissione incoraggia i fornitori di servizi a completare lo sviluppo dei codici di condotta **entro il 29 novembre 2019** e a dare loro effettiva attuazione entro il 29 maggio 2020.



Cosa definire nei codici di condotta per la portabilità

Per essere efficaci e facilitare il cambio tra fornitori di servizi e la portabilità dei dati, i «codici di condotta dovrebbero essere esaustivi e riguardare almeno gli aspetti fondamentali che sono importanti durante il processo di portabilità dei dati, quali:

- le procedure per e il luogo in cui è effettuato il backup dei dati,
- i formati e i supporti dei dati disponibili,
- la configurazione informatica e
- la larghezza minima di banda della rete richieste,
- il tempo necessario per avviare la procedura di trasferimento dei dati e
- il periodo in cui i dati saranno disponibili per il trasferimento,
- nonché le garanzie di accesso ai dati in caso di fallimento del fornitore di servizi».

Codici di condotta, cloud e portabilità

I codici sono strumenti per abolire gli ostacoli che impediscono di cambiare fornitore di servizi di archiviazione sul *cloud* o di ritrasferire i dati nei sistemi informatici degli utenti.

I contratti dovrebbero prevedere in modo trasparente prima della loro conclusione clausole che siano rinvenibili dai codici di condotta stessi (clausole contrattuali tipo)



Accuratezza e dettagli nella portabilità per il b-to-b



Il lavoro della Commissione Europea

La commissione europea ha iniziato a facilitare attività di gruppi di lavoro portatori di interesse cloud nella UE:

- SWIPO sui servizi cloud
- CSPCERT sulla certificazione di sicurezza dei servizi cloud



Portabilità dei dati personali e non: the winner is.... GDPR!!

- Se nei dati da trasferire tra un'azienda ed un'altra sono presenti dati di tipo personale e non, la portabilità dovrà sempre osservare le disposizioni inerenti il GDPR (es. anche tra passaggi di fornitori cloud ed in particolare modo relativamente alla sicurezza)



Qualità dei dati ed accuratezza

- Ai professionisti verrà richiesto sempre più di lavorare con dati più aggiornati, accurati, precisi
- Alle aziende verrà richiesto sempre più di chiarire in che modo intendano trasferire i dati tra aziende.

L'Associazione ICT Dott.Com ed il Comitato Pari Opportunità dell'Odcec di Torino vi aggiorneranno anche su queste tematiche